

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2221)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, VITALONE, COCO, D'AMELIO,
FERRARA Nicola, FIMOIGNARI, SALERNO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1987

Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — La presente iniziativa intende riproporre all'attenzione del Parlamento il grave problema della lotta all'afta epizootica ed in genere alle malattie infettive degli animali.

Come è noto, il decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, è decaduto, dopo essere stato approvato dal Senato, e da allora i problemi degli allevatori non si sono certamente risolti, anche se la epidemia è in fase di recesso.

La prima constatazione riguarda le cause del fenomeno, che sono da ricercarsi nella inadeguata azione di prevenzione e nelle carenze del servizio sanitario nazionale. Occorre prendere atto, inoltre, che l'indennizzo per l'abbattimento da solo non basta: si devono sviluppare una nuova cultura immunologica e nuovi concetti di prevenzione adatti ad una diversa organizzazione degli allevamenti, dei moderni stabilimenti delle carni e del loro trasporto.

D'altra parte è opinione diffusa che dovrebbero intensificarsi i controlli per le importazioni potenziando e specializzando i servizi doganali e di frontiera per evitare che entrino capi già malati. Un diffuso scontento si registra fra i veterinari non solo per l'entità dei compensi, ma altresì per l'inadeguatezza degli organi del servizio pubblico e per la carenza di coordinamento. Si sono rilevate anche difficoltà da parte degli istituti zooprofilattici a fornire tempestivamente il materiale di vaccinazione.

Certamente, comunque, il bilancio dell'afta è pesante. Oltre 4.000 bovini e 85.000 suini abbattuti; nel periodo più difficile dell'epidemia, con i mercati interni bloccati e l'arresto delle esportazioni nei Paesi della CEE, si sono verificate incalcolabili perdite economiche.

Come si vede l'intreccio di problemi è tale da riguardare più organi, servizi ed enti dello Stato, la stessa CEE, e soprattutto gli alleva-

tori e le loro associazioni, i quali potranno concorrere attivamente, se verranno coinvolti in azioni di difesa attiva e passiva degli allevamenti come previsto nel presente disegno di legge, che estende l'operatività dei consorzi di difesa previsti dalla legge n. 590 del 1981.

Passando all'esame delle disposizioni del presente disegno di legge, l'articolo 1 consente al Ministro della sanità, previa intesa con quello delle politiche comunitarie, di adottare disposizioni tecnico-sanitarie, anche in deroga alla normativa vigente, conformi a cinque direttive comunitarie (numeri 80/1095, 84/643, 84/645, 85/320 e 85/322). Si tratta in pratica del loro recepimento.

L'articolo 2 prevede l'indicazione delle procedure e delle competenze attribuite al sindaco e al Ministro della sanità in merito alle azioni di polizia veterinaria da compiere in presenza di infezioni di afta epizootica e delle altre malattie per le quali è previsto l'obbligo della denuncia; viene, in particolare, adeguato l'indennizzo al 100 per cento del valore di mercato calcolato secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità con quello dell'agricoltura nonchè le modalità di concessione dell'indennizzo e dell'eventuale recupero ed utilizzo delle carni. Si ritiene che quest'ultima previsione sia un incentivo particolarmente importante che facilita il contenimento e anche la repressione dei focolai infettivi. Va d'altronde considerato che lo stesso indennizzo del 100 per cento non tiene conto del lucro cessante e non corrisponde all'effettivo valore per i soggetti « da vita », non da carne, e tanto meno per quelli di pregio, quotati a livelli molto più elevati.

Per ovviare alle carenze del servizio sanitario nazionale, si propone altresì di consentire alle unità sanitarie locali di convenzionarsi con veterinari liberi professionisti, come previsto dall'articolo 48 della legge n. 833 del 1978.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano le modalità di attribuzione dei fondi del Ministero del tesoro alle regioni e da queste direttamente agli allevatori destinatari, e le procedure a livello di regione per la corresponsione dell'indennità agli allevatori limitando i tempi tecnici a sessanta giorni e prevedendo altresì il pagamento degli interessi in caso di ritardo, analogamente a quanto previsto per il pagamento degli indennizzi all'AIMA per i danni provocati dall'incidente di Chernobyl.

L'articolo 5 adegua le sanzioni nei casi:

di violazione delle norme relative alla denuncia obbligatoria (l'ammenda, attualmente da lire 8.000 ad 80.000, sale da lire 1 milione fino a 5 milioni);

di inosservanza dell'ordine di abbattimento: lire 300.000 per ogni capo;

di inosservanza delle disposizioni contro la diffusione della malattia (da lire 80.000, l'ammenda sale da lire 500.000 fino a lire 2.500.000).

L'articolo 6 prevede infine l'estensione dell'azione dei consorzi di difesa anche agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie o incidenti. Si tratta di realizzare una forma di difesa attiva in quanto la concessione delle provvidenze sarebbe subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni dei produttori e delle relative unioni sotto la vigilanza dei servizi veterinari pubblici, nonchè degli istituti di assicurazione, i quali in caso di abbattimento degli animali sarebbero in grado di corrispondere l'indennizzo sulla base dei valori reali assicurati ed in tempi brevi.

Alla luce delle considerazioni esposte e ritenendo che le misure proposte rappresentino delle iniziative concrete per la risoluzione dei problemi creati dalle epidemie negli allevamenti, confidiamo nella sollecita approvazione della proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643 e n. 84/645, dell'11 dicembre 1984, e n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali nel territorio degli Stati membri.

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o con-

taminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale.

4. Per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione o sani ricettivi è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che in atto la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competente, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle in-

frazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni e i prodotti ed avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

11. Per l'esecuzione di interventi di diagnosi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, le unità sanitarie locali sono autorizzate ad instaurare rapporti convenzionali con veterinari liberi professionisti, secondo quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti entro sessanta giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento sulla somma da liquidare.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità dell'articolo 2, comma 5. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000. Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che non osservino un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in esso previste.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali, colpiti da malattie, infettive e diffuse, o da incidenti. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni, ai sensi del successivo comma 5.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

3. A decorrere dall'anno 1987 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilito in lire 480 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 30 miliardi è destinata alla concessione, a partire dal 1987, in aggiunta alla spesa pre-

vista all'articolo 2, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge.

4. All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione del precedente comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Difesa del suolo ».

5. Le associazioni di produttori agricoli e relative unioni nazionali possono predisporre piani di profilassi e risanamento delle malattie infettive e diffuse degli allevamenti di animali, nei quali saranno stabiliti, in particolare, i casi in cui sono obbligatori per i produttori soci i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, le misure per la protezione degli allevamenti indenni, la marchiatura e l'abbattimento degli animali infetti. Tali piani e le misure applicative attuate dalle suddette associazioni dovranno essere comunicate al Ministero della sanità e alle unità sanitarie locali competenti entro sette giorni dalla loro adozione.